



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 221 del 09/09/2020

OGGETTO: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **17:45** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 221 del 09/09/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
- l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che:
“Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:
 - a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
 - b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;*
 - c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;*

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei*

ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;

CONSIDERATO, inoltre, che i termini di cui all'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 debbano ritenersi perentori in quanto volti a salvaguardare l'autonomia finanziaria degli enti locali in conformità a quanto disposto anche dall'art. 119 Cost.;

RILEVATO CHE:

- il T.a.r. Lazio, Roma, nelle sentenze n. 2552/2017 e n. 2554/2017, ha affermato che *“la tesi in merito alla perentorietà del termine”* di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228/2012 – di emanazione del D.P.C.M. con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale – *“sembra imporsi, al di là del tenore letterale della norma, in una necessaria lettura costituzionalmente orientata della stessa, come suggerita dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale”;*
- l'interpretazione in merito alla natura perentoria dei termini di emanazione del predetto D.P.C.M., sostenuta dalle sentenze del T.a.r. Lazio, Roma, n. 2552/2017 e n. 2554/2017, è stata inoltre confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con le sentenze n. 2200/2018 e n. 2201/2018, laddove, nel rigettare la tesi dell'Avvocatura di Stato – con la quale si sosteneva che tali termini non erano perentori – è stato affermato che: *“Ritiene il Collegio che la censura, seppure abilmente formulata, non sia favorevolmente delibabile, in quanto: a) a portare all'estremo il ragionamento dell'appellante difesa erariale, dall'affermazione secondo cui il termine contenuto nella norma non era perentorio...e quindi era liberamente “superabile” dall'amministrazione (libera di emanare il decreto senza il rispetto di alcuno sbarramento temporale) dovrebbe discendere il dovere, per questo Collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa primaria suindicata (nella parte in cui non prevede che il termine ivi previsto sia perentorio) per contrasto con l'art. 119 della Costituzione, sulla scorta delle considerazioni già contenute nella sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2016, n. 129: ciò in quanto, all'evidenza, sostenere una tesi secondo la quale, la norma conteneva un termine, ma esso era liberamente e senza limiti disattendibile dall'Amministrazione, comporterebbe una condizione identica a quella “cristallizzata” dal Giudice delle leggi nella sentenza del 6 giugno 2016, n. 129 id est: una prescrizione normativa priva di termine);*

CONSIDERATO CHE:

- il d.P.C.M. relativo al *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”* è stato emanato solo in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 solo in data 10-4-2018, con un ritardo quindi di oltre cinque mesi rispetto al termine previsto per legge;
- tale d.P.C.M. relativo al *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”* è stato impugnato avanti al T.a.r. Lazio, Roma, con ricorso notificato da parte del Prof. Luca Antonini (ora Giudice della Corte Costituzionale) e dell'Avv. Giacomo Quarneti;
- il predetto ricorso è stato rubricato al T.a.r. Lazio, Roma, con il numero di ruolo n. 7996/2018 R.G.;

VISTO l'art. 1, comma 921, n. 145/2018, il quale ha previsto che: *“in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà*

comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione”;

RITENUTO CHE l'art. 1, comma 921, n. 145/2018 non abbia eliminato l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 451, della l. n. 232/2016 di emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, avendo tale disposizione normativa previsto soltanto che tale D.P.C.M. dovrà essere emanato tendo conto – *“in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232”* – degli importi di cui al D.P.C.M. del 7 marzo 2018 e *“salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione”;*

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il D.P.C.M. relativo ai criteri di riparto, per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà comunale avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2018 e, al più tardi – nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali –, entro il 15 novembre 2018;
- ad oggi alcun D.P.C.M. relativo ai criteri di riparto, per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà comunale è stato emanato in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016;

CONSIDERATO CHE la situazione illegittima sopra indicata rappresenti una lesione delle prerogative di cui all'art. 119 Cost.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 304 del 29.11.2019, con cui era stato approvato il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ex art. 31 e 117 c.p.a. volto a chiedere l'emanazione – ai sensi dell'art. 1, commi 448, 449 e 451 L. 232/2016 – del D.P.C.M. con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, incaricando alla proposizione del ricorso l'avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova e conferendo l'incarico di domiciliataria della causa all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma;

RITENUTO CHE, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma (R.G. n. 16089/2019) è stato chiesto *“l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”* e la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere all'emanazione del D.P.C.M., di cui all'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016;

RILEVATO CHE con la sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 5441/2020, pubblicata in data 22 maggio 2020, il predetto ricorso è stato rigettato;

RICHIAMATE le ragioni illustrate dall'Avv. Giacomo Quarneri nella missiva del 22 maggio 2020 in merito ai profili per i quali si ritiene che la menzionata sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 5443/2020 possa essere riformata a seguito di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

DATO ATTO CHE necessita l'assistenza di un legale per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato e riscontrato che risulta necessario reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

ATTESO CHE:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di contratto d'appalto;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto escluso, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso d.lgs. n. 50/2016;
- ci si riferisce in particolare all'articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016 che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, iva esclusa;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'estrema urgenza imposta dalla necessità di elaborare e notificare in tempo utile l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, considerato anche che il termine per la notifica di tale ricorso va a scadere il 22 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- questo Comune e gli altri Comuni che intendono proporre il menzionato appello hanno individuato una professionalità altamente specializzata nella persona dell'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dell'avv. Federica Scafarelli (cf. SCFFRM70S46F839I), i quali hanno già patrocinato davanti alla giurisdizione amministrativa ricorsi afferenti le medesime tematiche in materia di trasferimenti statali ottenendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e quindi professionisti già a conoscenza della materia del contendere in altri procedimenti attinenti la fattispecie dei trasferimenti erariali e più in particolare del fondo di solidarietà comunale;
- con preventivo dell'8.09.2020, l'avv. Giacomo Quarneti ha quantificato un importo complessivo di € 5.239,18, in relazione alle varie fasi del predetto appello dinanzi al Consiglio di Stato fino alla decisione nel merito;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai rispettivi Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di incaricare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e l'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), alla proposizione del menzionato appello dinanzi al Consiglio di Stato della predetta sentenza del Ta.r. Lazio, Roma, n. 5443/2020, per l'importo di € 4.655,54 per l'avv. Giacomo Quarneti e di € 583,65 per l'avv. Federica Scafarelli – per una spesa totale di € 5.239,18;
3. di conferire all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), con studio legale in Roma, via Borsi n. 4, anche l'incarico di domiciliataria della menzionata causa;

4. di imputare la spesa complessiva di € 5.239,18 all'intervento 1030111045 articolo 1 "Affari generali – Spese per liti, arbitraggi, rimborsi ecc." del bilancio 2020;
5. di demandare al Responsabile di servizio, l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento.
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini processuali di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **35** del **09.09.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1684
LEGALE

OGGETTO: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA
DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1684
LEGALE

OGGETTO: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA
DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 221 del 09/09/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 15/09/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 25/09/2020.

Cittadella li, 30/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 221 del 09/09/2020

Oggetto: APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 5441/2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 15/09/2020 al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/10/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)